



ENTE PARCO REGIONALE
MIGLIARINO SAN ROSSORE
MASSACIUCCOLI

COPIA

**DETERMINAZIONE
N. 241 DEL 13-05-2021**

Oggetto: Servizio di smaltimento di prodotti di origine animale cat. 1, 2 e 3 (reg. CEE 1069/09) dell'Ente Parco Regionale M.S.R.M. Proroga tecnica di cui alla determinazione n. 229 del 24 aprile 2020. (B.7.b. 0028). Cig:Z3E31A8649

ATTO N. 10 DEL 13-05-2021

IL DIRETTORE

Richiamato il decreto del Presidente n. 1 del 9 gennaio 2019 con il quale il sottoscritto è stato individuato quale Direttore dell'Ente parco Migliarino San Rossore Massaciuccoli

VISTA la propria determina n. 57 del 20/02/2021 come modificata con successiva determina n. 58 del 21/02/2021 riguardo la nuova struttura organizzativa dell'Ente parco Migliarino San Rossore Massaciuccoli con la nuova ripartizione in Uffici e relativi responsabili, e preso atto che il Direttore mantiene a sé l'adozione di atti con assunzione di spesa;

Vista la Legge regionale 13 dicembre 1979, n. 61 "*Istituzione del parco naturale di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli*";

Vista la Legge regionale 16 marzo 1994, n. 24 "*Istituzione degli enti parco per la gestione dei parchi regionali della Maremma e di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli. Soppressione dei relativi consorzi*";

Vista la Legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 "*Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010*";

Premesso che la legge 8 aprile 1999 n.87 ha trasferito in proprietà alla Regione Toscana la Tenuta di San Rossore, che dal 1 gennaio 1999 è conseguentemente entrata a far parte del demanio regionale con vincolo di inalienabilità;

Premesso che la legge regionale 17 marzo 2000 numero 24 "*Disposizioni per la gestione della Tenuta di San Rossore e per il funzionamento del Comitato di Presidenza*" delega le funzioni di gestione della Tenuta di San Rossore all'ente Parco regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli;

Richiamate altresì

- **La Determinazione a contrarre n. 680 del 09.12.2020** con la quale si è proceduto ad individuare la modalità per acquisire la concessione della gestione temporanea del Centro di sosta dell'ente parco presso la tenuta di San Rossore con concessione della selvaggina nonché promozione della filiera proveniente dal centro di sosta (CIG 8499568167), secondo procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016;

- **La Determinazione n. 10 del 19.01.2021** approvazione errata corregge del disciplinare di gara e integrazione della determinazione a contrarre;
- Le pubblicazioni su: GURI in data 22.01.2021 e sulla piattaforma START in data 25.01.2021 nonché sull'osservatorio regionale in data 25.01.2021, e sul profilo del committente, amministrazione trasparente, dell'ente Parco, in data 26.01.2021;
- **VISTO** che con Determinazione n. 680 del 9-12-20 è stata indetta gara per l'affidamento di servizio per la concessione della gestione temporanea del Centro di Sosta di San Rossore con la concessione della selvaggina e che la gara medesima è andata deserta (e con Det.n. 151 del 4-03-21 è stato preso atto del verbale della commissione di gara che la stessa è andata deserta e quindi viene terminata la procedura) e quindi non è stato possibile effettuare l'affidamento del servizio di smaltimento visceri che invece ha necessità di essere effettuato al fine di non interrompere le attività di gestione faunistica che sono ritenute urgenti e fondamentali per il riequilibrio faunistico all'interno del Parco dove insistono soprattutto in questo periodo primaverile (semine) danni alle colture provocati dagli ungulati;
-
- **CONSIDERATO** che è in atto da parte dell'Ente l'iter per l'indizione di nuova gara per la concessione del Centro di sosta ungulati comprensiva del servizio di ritiro e smaltimento dei visceri degli ungulati e si prevede la conclusione entro 3 mesi quindi per agosto 2021;
- **RILEVATO** che la procedura di gara avrà una durata presumibilmente di mesi tre durante i quali dovrà comunque garantirsi la prosecuzione delle attività di smaltimento di prodotti di origine animale cat. 1, 2 e 3 (reg. CEE 1069/09) dell'Ente Parco Regionale M.S.R.M.;
- **VISTA** il Bilancio economico di previsione 2021 adottato con la Deliberazione del Consiglio Direttivo n.12 del 15/04/2021;

VISTO l'art. 22 comma 6 della L. 06/12/91 n. 394 che prevede che i Parchi Naturali Regionali effettuino prelievi ed abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici;

PRESO ATTO del Piano di prelievo redatto dal Team del Prof. M. Apollonio dell'Università di Sassari, dal quale si evince la necessità di dare continuità alle operazioni di controllo numerico delle popolazioni di ungulati selvatici nella Tenuta di San Rossore, mediante prelievi effettuati con catture e abbattimenti;

RAVVISATA conseguentemente la necessità di continuare l'attività svolta, dalle guardie del Parco, nel Centro di Sosta della Selvaggina (CdS) di proprietà dell'Ente, mantenendo attivi anche per alcuni mesi per l'anno 2021 tutti quei servizi necessari alla corretta gestione del Centro di Sosta della Selvaggina, in ottemperanza alle normative attualmente vigenti, compreso il servizio relativo allo smaltimento dei prodotti di origine animali appartenenti alla categoria n. 1 e 2 ai sensi del Reg CEE 1069/09;

DATO ATTO che

- con determinazione n.229 del 24.04.2020 è stato effettuato affidamento diretto ai sensi dell'Art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs 50/2016, per la scelta del contraente a cui affidare l'esecuzione del servizio di smaltimento dei sottoprodotti di origine animale, previa indagine di mercato attuata tra tre ditte locali specializzate nel settore;

- con specifica lettera commerciale è stato attivato il servizio che termina il 10 maggio 2021;

ATTESA la necessità di garantire la continuità del servizio di smaltimento dei prodotti di origine animale in quanto ritenuti essenziali e indifferibili e non possono essere in alcun modo sospesi per il tempo necessario alla conclusione della nuova procedura di gara;

DATO ATTO che:

- le suddette operazioni comportano tempi tecnici non compatibili con la necessità di garantire la continuità senza interruzioni del servizio di smaltimento di prodotti di origine animale cat. 1, 2 e 3 (reg. CEE 1069/09) dell'Ente Parco Regionale M.S.R.M.;
- la più recente giurisprudenza, nel confermare l'impossibilità di procedere ad un rinnovo o ad una proroga del contratto, consente invece la cd. "proroga tecnica", cioè finalizzata e strettamente connessa all'indizione di una gara (Consiglio di Stato, Sez.V[^], 7 aprile 2011 n° 2.151);

TENUTO CONTO altresì del parere dell'ANAC n° AG 33/13 del 16 maggio 2013 che prevede la possibilità di ricorrere ad una proroga tecnica;

CONSIDERATO che:

- l'esercizio della proroga tecnica è preordinato allo svolgimento di un pubblico interesse, in quanto indispensabile per la gestione del centro di sosta selvaggina e portare avanti, da parte dell'Ente Parco, il compito istituzionale di controllo della popolazione di ungulati per ricomporre gli equilibri ecologici;
- una proroga tecnica del contratto suddetto risulta pertanto necessaria per garantire la continuità dell'azione amministrativa, in conformità al principio di buon andamento dell'azione stessa ai sensi dell'art. 97 della Costituzione;

DATO ATTO che la ditta Petracchi srl con sede in Livorno via Chiabrera, 40 - 57121 LI- C.F./PI 01673010490, attuale affidataria, ha assolto i servizi affidati dall'Ente Parco Regionale di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli con precisione, puntualità e correttezza nei tempi e nelle procedure e che contattata per vie brevi da parte del settore competente, si è resa disponibile alla proroga tecnica del servizio per 90 gg, agli stessi patti e condizioni del precedente contratto;

RITENUTO conseguentemente necessario procedere nelle more della conclusione della procedura per la individuazione di un nuovo soggetto affidatario del servizio disposto con determinazione n. 367 del 28 giugno 2018, con una proroga tecnica dell'affidamento in corso alla ditta Petracchi srl con sede in Livorno via Chiabrera, 40 - 57121 LI- C.F./PI 01673010490, per il periodo di 90 giorni, a far data dal 12 maggio 2021 e quindi con scadenza 09 agosto 2021, nelle more dell'espletamento della nuova gara di appalto e mantenendo gli stessi prezzi del contratto in scadenza al 10-05-2021;

ATTESO che, posticipando i termini di scadenza del contratto, si rende necessario impegnare la spesa conseguente stimata in € 2.090,16 oltre IVA di legge, importo quest'ultimo presunto, in quanto la liquidazione avverrà sulla base dei servizi effettivamente resi dalla ditta nel periodo di riferimento alle stesse condizioni economiche del contratto in essere;

ACQUISITO agli atti il DURC Numero Protocollo INAIL_26179621 Data richiesta 16/02/2021 Scadenza validità 16/06/2021 della ditta Petracchi che ne attesta la regolarità contributiva;

ACQUISITI d'ufficio i documenti che attestano il possesso dei requisiti di legge della ditta Petracchi srl, necessari per l'avvio della proroga;

VISTO l'art. 3, comma 7, della Legge 136/2010;

VISTO il CIG n. Z3E31A8649

ACQUISITI i pareri ai sensi del Regolamento di contabilità dell'Ente;

VERIFICATO l'esaurimento del budget alla voce di costo B.7.b.0007 "Servizi smaltimento carcasse" del Bilancio economico di previsione 2021, ad esito della liquidazione delle fatture emesse dalla ditta Petracchi fino alla fine del mese di aprile 2021;

VERIFICATA la disponibilità economica alla voce di costo B.7.b.0028 "Altri servizi conservazione" a cui è possibile ricorrere mediante storno di budget, per la copertura del costo stimato di cui trattasi pari ad € 2.550,00;

Tutto ciò premesso e considerato quale parte integrante della presente determinazione;

DETERMINA

1. di attivare, per le ragioni espresse in narrativa, la proroga tecnica per il periodo dal 13 maggio 2021 al 09 agosto 2021, del contratto relativo allo smaltimento di prodotti di origine animale cat. 1, 2 e 3 (reg. CEE 1069/09) dell'Ente Parco Regionale M.S.R.M, codice GIG Z3E31A8649 affidato alla ditta Petracchi srl con sede in Livorno via Chiabrera, 40 - 57121 LI- C.F./PI 01673010490, agli stessi patti e condizioni del contratto in scadenza al 10 maggio 2021 e nelle more della conclusione della procedura per la individuazione di un affidatario del servizio di che trattasi;
2. che nel caso in cui la procedura di gara per la individuazione di un soggetto affidatario del servizio si concluda durante il periodo della presente proroga tecnica (13 maggio 2021 – 09 agosto 2021), questo Ente avrà la facoltà di recedere dal contratto con semplice dichiarazione da comunicarsi alla società con preavviso di 20 giorni;
3. di dare atto che la spesa totale massima occorrente per la fornitura del servizio di cui al punto 1) è pari euro 2.090,16 oltre iva al 22% (euro 459,84) e così per un totale di euro 2.550,00 per il periodo 13 maggio 2021– 09 agosto 2021;
4. di provvedere alla copertura dell'obbligazione afferente alla proroga tecnica del contratto, mediante imputazione alla voce di costo B.7b00028 "Servizi smaltimento carcasse" del Bilancio previsionale 2021/2023 mediante storno di € 2.550,00 dalla voce di costo B.7.b.0028 "Altri servizi conservazione", a favore della ditta Petracchi Srl con sede in Livorno via Chiabrera, 40 - 57121 LI- C.F./PI 01673010490, procedendo alle liquidazioni con le modalità previste nel contratto in essere;
5. Di nominare quale Responsabile del Procedimento il responsabile Ufficio Risorse Agricole, Colturali e Gestione Fauna, dott. Luca Gorreri;



**ENTE PARCO REGIONALE
MIGLIARINO SAN ROSSORE
MASSACIUCCOLI**

6. Di dare mandato al Servizio Amministrativo a supporto dell'Ufficio Risorse agricole, Colturali e Gestione Fauna di procedere con la predisposizione di atto aggiuntivo nella forma della scrittura privata (lettera commerciale);
7. Di avvisare che, ai sensi del comma 4, articolo 3, della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, contro il presente provvedimento è ammesso alternativamente ricorso:
 - Giurisdizionale al TAR Toscana entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione,
 - Straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra;
8. Di dare atto che il presente provvedimento viene affisso all'Albo Pretorio per 15 giorni ai fini della generale conoscenza a norma dell'art.34 dello Statuto dell'Ente-Parco

F.to IL DIRETTORE
RICCARDO GADDI